

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1257

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATRIARCA, CALDERONE, PITTALIS**

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di disciplina dell'accesso alle informazioni sulle proprie origini biologiche da parte del figlio non riconosciuto alla nascita

*Presentata il 28 giugno 2023*

ONOREVOLI COLLEGHI! – La scelta di una madre di partorire mantenendo l'anonimato è un diritto garantito dalla normativa italiana. A tale diritto si contrappone quello del figlio non riconosciuto alla nascita di avere accesso alle informazioni sulle proprie origini biologiche.

L'ordinamento ha cercato di dare una risposta che contemperasse entrambe le posizioni ma rimangono dei vuoti che la presente proposta di legge si propone di colmare.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 18 novembre 2013 che ha dichiarato « l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di prote-

zione dei dati personali), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione » e per il mancato successivo intervento da parte del legislatore, si è determinato l'attuale contrasto nella giurisprudenza di merito in materia di parto anonimo e di conoscenza delle proprie origini da parte dell'adottato.

In mancanza di un intervento da parte del Parlamento, l'interpello della madre in merito alla possibilità di revoca della decisione di non essere nominata non potrebbe essere esaminato con modalità direttamente individuate dal giudice, in quanto la citata sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, con l'inciso « attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza », avrebbe istituito una esplicita riserva di legge per non inficiare la garanzia di segretezza sul parto riconosciuta alla donna dall'ordinamento.

Nell'applicazione della norma si è anche affermato l'indirizzo che, in forza dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza 25 settembre 2012 (Godelli contro Italia), e per effetto della citata sentenza di illegittimità costituzionale n. 278 del 2013, ammette la possibilità di interpello riservato anche senza una specifica disciplina stabilita con legge.

Queste due diverse e contrastanti interpretazioni giurisprudenziali e la indubbia rilevanza generale e sociale del tema impongono un intervento di natura legislativa al fine di definire le regole e le modalità per soddisfare due interessi contrapposti che si presentano ove alla decisione della madre di non riconoscere il figlio e di non voler essere rintracciata successivamente al parto si affianca quella del figlio di conoscere le proprie origini biologiche.

Spetta, quindi, al legislatore adottare la necessaria disciplina di dettaglio.

L'irreversibilità della scelta dell'anonimato, del resto, è stata riconosciuta contrastante con il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche trattandosi di diritto coesenziale di ciascuna persona anche se nata da una madre legittimata a rimanere anonima. Resta l'obbligo di assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna: il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella citata sentenza del 2012, ha ricordato che nel perimetro della tutela offerta dall'ar-

ticolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali rientra anche la possibilità di disporre dei dettagli sulla propria identità di essere umano.

Con la sentenza n. 1946 del 25 gennaio 2017, la Corte di cassazione a sezioni unite ha enunciato ai sensi dell'articolo 363, primo comma, del codice procedura civile il seguente principio di diritto nell'interesse della legge: « In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedurali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità ».

Si tratta, quindi, di introdurre nel sistema giuridico norme adeguate volte a contemperare i due interessi e a sancire la certezza del diritto per i soggetti interessati tenuto conto del fatto che oggi la ricerca delle proprie origini biologiche non può essere affidata a tentativi personali condotti per vie alternative.

L'intervento si presenta quindi urgente al fine di predisporre l'adeguata disciplina giuridica in risposta alle numerose lacune esistenti: dare una concreta attuazione al diritto alla conoscenza delle proprie origini, prevedere il richiamo della madre al fine di verificare un eventuale suo ripensamento e disciplinare i casi di irreperibilità o di decesso della madre che renderebbero vane le ricerche. A questo si aggiunge la necessità di introdurre misure prudenziali, al fine di raccogliere e di comunicare in ogni caso le informazioni personali e sanitarie non identificanti.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'adottato o il figlio non riconosciuto alla nascita dalla madre che abbia dichiarato di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ovvero un loro diretto discendente, raggiunta la maggiore età, può chiedere l'accesso alle informazioni sull'identità dei propri genitori biologici. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza. L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato e non attribuisce al richiedente diritti di carattere patrimoniale o successorio. In caso di incapacità, parziale o totale, del richiedente, l'istanza è presentata dal soggetto che ne ha la legale rappresentanza ai soli fini dell'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. L'accesso alle informazioni di cui al comma 5 è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e abbia successivamente revocato tale dichiarazione, ovvero sia deceduta, risulti incapace di esprimere la propria volontà o sia irreperibile »;

c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. La dichiarazione di revoca di cui al comma 7 è resa dalla madre personal-

mente presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui è avvenuto il parto e deve essere inserita nel fascicolo del figlio. Decorso diciotto anni dal parto, la madre ha la facoltà di confermare, con le medesime modalità, la volontà di non essere nominata. In caso di conferma, a fronte di un'istanza presentata ai sensi del comma 7-ter, il tribunale per i minorenni, se richiesto, autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili, nonché il rilascio, da parte degli enti interessati, della documentazione relativa alla permanenza del minore in un istituto o presso eventuali balie.

*7-ter.* Su istanza dei soggetti legittimati all'accesso alle informazioni sull'identità dei propri genitori biologici ai sensi dei commi 4 e 5, ovvero dei loro discendenti in caso di morte o incapacità, e in assenza di revoca della volontà della madre di non volere essere nominata, il tribunale per i minorenni ricerca e contatta la madre per accertare se la stessa intenda revocare la volontà dichiarata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

*7-quater.* Il tribunale per i minorenni, ricevuta l'istanza, forma il relativo fascicolo garantendone la segretezza sino alla conclusione del procedimento e procede alle indagini con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali. I partecipanti al procedimento sono tenuti al mantenimento del segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo. Il tribunale per i minorenni incarica il servizio sociale del luogo di residenza della madre di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazione per un colloquio, indicando le diverse date possibili nelle quali le comunicazioni orali saranno effettuate presso la sede del servizio sociale o, ove preferito, al domicilio dell'interessata. In nessun caso è comunicato il motivo

della convocazione e sulla stessa l'operatore del servizio sociale è tenuto al segreto d'ufficio. Il servizio sociale informa il giudice delle condizioni psicofisiche della donna, al fine di consentire l'adozione delle opportune cautele per lo svolgimento del colloquio. Il colloquio si svolge nel giorno e nel luogo scelto dall'interessata, alla presenza della stessa, senza eventuali accompagnatori, e del giudice onorario delegato dal giudice togato. Il giudice informa la madre della richiesta del figlio di accesso alle informazioni sulle proprie origini biologiche e della facoltà della stessa di decidere se rivelare la propria identità, potendo anche chiedere un termine di riflessione. Se la madre revoca la volontà di non essere nominata, il giudice ne redige verbale e dopo averlo fatto sottoscrivere all'interessata, le rivela il nome del richiedente. Qualora la madre risulti trasferita all'estero, il tribunale per i minorenni provvede ad accertare la sua esistenza in vita tramite rogatoria internazionale e chiede ai servizi sociali del luogo attuale di residenza di contattarla, con lo stesso procedimento di cui al presente comma. Nel caso di mancata revoca della volontà di non essere nominata, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso, nel rispetto della riservatezza della madre, alle informazioni utili a ricostruire l'identità personale del nato, attraverso la conoscenza delle circostanze del concepimento e della nascita, alle informazioni di carattere sanitario riguardanti le anamnesi familiari patologiche e l'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili, nonché il rilascio, da parte degli enti interessati, della documentazione relativa alla permanenza del minore in un istituto o presso eventuali balie. Il ricorrente ha il diritto di conoscere l'identità della madre dopo il suo decesso, che gli è comunicato dal tribunale per i minorenni adito per l'istanza. In ogni caso, il ricorrente non può presentare una nuova istanza prima che siano decorsi cinque anni. La madre, in qualsiasi momento, ha comunque la facoltà di revocare la volontà di non essere nominata mediante una dichiarazione trasmessa al medesimo tribunale in forma riservata. Della revoca è informato

tempestivamente il richiedente o, in caso di suo decesso, i discendenti. Qualora la madre risulti deceduta, il tribunale per i minorenni comunica la sua identità al richiedente con decreto motivato. Con le medesime modalità di cui al presente comma, su richiesta dell'interessato, è consentito l'accesso alle informazioni sull'identità di eventuali fratelli biologici.

*7-quinquies.* Le istanze di cui ai commi 7-ter e 7-quater sono presentate al tribunale per i minorenni del luogo in cui è avvenuto il parto.

*7-sexies.* Le modalità di acquisizione delle informazioni di carattere sanitario relative alla madre che non ha revocato la volontà di non essere nominata sono definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

#### Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 93 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)*

1. All'articolo 93, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, commi 7 e 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ».

#### Art. 3.

*(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile)*

1. Il Governo provvede ad apportare al regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie al fine di prevedere che:

a) all'atto della dichiarazione di nascita la madre è informata, anche in forma

scritta, degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata, della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, o di conferma, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la propria volontà di non essere nominata nonché delle modalità per la presentazione della dichiarazione di revoca o di conferma ai sensi dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184; la madre è altresì informata della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché proceda a verificare se la stessa intenda confermare la volontà di non essere nominata ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, della citata legge n. 184 del 1983;

b) il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della puerpera, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del bambino, unitamente alla dichiarazione di nascita.

#### Art. 4.

##### *(Disposizioni transitorie)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la madre che ha dichiarato la volontà di non essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, può confermare la propria volontà mediante comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. Con decreto del Ministro della giustizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità della comunicazione di cui al primo periodo al fine di garantirne la massima riservatezza.

2. Nel caso di mancata conferma della volontà di non essere nominata ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applica l'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184.

3. Nel caso di conferma della volontà di non essere nominata ai sensi del comma 1 del presente articolo, il tribunale per i minorenni, a seguito dell'istanza presentata ai sensi dell'articolo 28, comma 7-*bis*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili, consentendo altresì l'accesso alle informazioni sull'identità di eventuali fratelli e consanguinei. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 154, commi 4 e 5, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite le modalità di svolgimento di una campagna di informazione per dare piena conoscibilità alle previsioni del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

